

ALLEGATO “ B “ alla deliberazione C.C. n° 69 del 16 giugno 2008**COMUNE DI ANCONA
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
REGOLAMENTO****Art. 1****Definizione del Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici**

- 1) Il Mercato ittico all'ingrosso di Ancona, che nel proseguo del presente regolamento viene denominato semplicemente “mercato”, è costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici, nonché dai servizi necessari per il funzionamento del Mercato stesso, siti in Ancona in località molo Mandracchio.
- 2) Nel “mercato” avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti ittici conferiti da produttori singoli ed associati, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 1 della legge Regione Marche n° 29 del 31.08.1984 che di seguito viene indicata semplicemente “legge”.
- 3) Per le vendite all'ingrosso non è stabilito alcun quantitativo minimo.
- 4) Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento al D.to L.vo 31 marzo 1998 n° 114 e successive modifiche.

Art. 2**Definizione dei prodotti ittici**

La definizione generica di “prodotti ittici”, usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività dell'acquacoltura e della pesca destinato all'alimentazione umana.

Art. 3**Gestione del mercato**

- 1) Il mercato è gestito dal Comune di Ancona, che può conferire la titolarità del Servizio secondo il disposto dell' art. 113, c. 5 del Decreto L.vo 267/2000 (T.U.E.L.).
- 2) I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti.
- 3) Nelle operazioni commerciali che si svolgono nel mercato, l'ente gestore assume la figura di commissionario.

Art. 4**Comitato consultivo degli operatori del mercato**

1. Presso il mercato ittico di Ancona è istituito il “**Comitato consultivo degli operatori del mercato**”. Esso è composto da un rappresentante dell'Ente gestore, un rappresentante dei dipendenti del Mercato, due rappresentanti dei produttori, due rappresentanti degli acquirenti (ambidue espressione delle prevalenti organizzazioni presenti nel mercato), un rappresentante della società che gestisce la movimentazione nel mercato, un rappresentante del Comune di Ancona (Assessorato attività produttive), un rappresentante dell'Autorità Marittima ed un rappresentante della ASUR di Ancona. Il comitato ha durata illimitata ma i singoli enti possono decidere, in qualsiasi momento, di cambiare rappresentante. I lavori del comitato sono coordinati dal direttore del mercato che non ha diritto di voto, tranne nel caso in cui sia anche rappresentante dell'Ente Gestore.
2. La richiesta di convocazione del Comitato del mercato, da inviarsi secondo modalità da concordare al Comune di Ancona-Servizio Attività Economiche, può essere fatta dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure quando gliene venga fatta richiesta da almeno tre componenti del Comitato, specificando l'ordine del giorno e allegando attestazione di versamento di € 100,00 sul c/c n° 13275607, intestato al Comune di Ancona, per spese di segreteria. Gli inviti devono essere inviati almeno cinque giorni prima della data di convocazione a mezzo lettera, fax o e-mail. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Il Comitato è di tipo consultivo, pertanto propone delle soluzioni sugli

argomenti di sua competenza che vengono sottoposte all'ente gestore o agli altri enti e/o organizzazioni per quanto di loro competenza. L'ente gestore e gli altri enti e/o organizzazioni deliberano in autonomia sulle proposte del comitato consultivo.

3. Il comitato ha il compito di:

- a) fare proposte agli enti interessati per modifiche e/o miglioramenti da apportare per il miglior funzionamento del mercato o per l'ampliamento della sua attività;
- b) esprimere il proprio parere all'ente gestore e agli altri enti e/o organizzazioni per quanto di loro competenza su:
 - i. orari di vendita;
 - ii. tariffe dei servizi;
 - iii. regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;
 - iv. dotazione organica del Mercato.

4. La partecipazione alla sedute del Comitato è a titolo gratuito.

5. Un dipendente dell' Assessorato alle Attività Economiche del Comune di Ancona, nominato dal Dirigente, svolge le mansioni di Segretario del Comitato, provvedendo alle convocazioni, redigendo i verbali delle riunioni e curando la corrispondenza del Comitato. Per tale compito gli viene riconosciuto un gettone di presenza di € 100,00 per ogni riunione del Comitato, versate dall'Ente Gestore con le modalità di cui al c.2 e liquidate al Segretario con successivo atto del proprio Dirigente.

Art. 5

Direttore del mercato

- 1) Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso.
- 2) La nomina del Direttore avviene a seguito di selezione indetta dall'Ente gestore;
- 3) Possono concorrere alla selezione coloro che sono in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale o di titoli equipollenti; sono pure ammessi coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, dimostrino di aver svolto soddisfacenti funzioni di Direttore di Mercato agroalimentare per un periodo minimo di anni cinque.

Art. 6

Compiti del Direttore

1) Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

2) Al Direttore sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti, da svolgere anche tramite il personale assegnato:

- a. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti;
- b. curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- c. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- d. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
- e. intervenire per dirimere le divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- f. autorizzare in casi eccezionali l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- g. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti; accertare a richiesta dei venditori, le specie e la qualità del prodotto, rilasciandone certificazione;
- h. curare l'esecuzione delle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitaria, Marittima e di Pubblica Sicurezza;
- i. in casi particolari ed urgenti adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'ente gestore;
- j. predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature del mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso;
- k. irrogare le sanzioni disciplinari a carico degli operatori, con le seguenti modalità:
 - 1^ infrazione: richiamo scritto;
 - 2^ infrazione: lettera di diffida;
 - in caso di ulteriori infrazioni il Direttore propone all'Ente Gestore provvedimenti di sospensione dal Mercato graduale e commisurati alla gravità dei fatti, fino all'espulsione definitiva.
- m. irrogare le sanzioni pecuniarie di cui all'art.26, c.3 ;
- n. effettuare le rilevazioni statistiche.

3) In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito in tutte le sue funzioni dal vicedirettore e, qualora non sia nominato, dall'impiegato più elevato in grado.

Art. 7**Ordine pubblico**

L'ordine pubblico nel mercato e nelle sue adiacenze è assicurato dai competenti organi di polizia.

Il Comando Polizia Municipale del Comune di Ancona potrà disporre controlli mirati a verificare il regolare svolgimento dell'attività, anche su richiesta della Direzione; provvederà inoltre ad informare la Direzione stessa sulle irregolarità riscontrate e sulle contravvenzioni comminate per infrazioni al presente Regolamento.

L'Ente Gestore può integrare il Servizio ricorrendo ad idonei Istituti privati di Vigilanza.

Art. 8**Rilevazioni statistiche e dei prezzi**

1) Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'Istituto Centrale di statistica e dal sistema informativo regionale nonché, per particolari aspetti, dall'ente regionale di sviluppo agricolo e della CCIAA.

2) Documento base per la rilevazione dei dati è il foglio d'asta, che deve quindi contenere le seguenti indicazioni:

- a. specie e qualità contrattate (come indicate dal D.M. 15 luglio 1983 – G.U. n. 210 del 2 agosto 1983 e successive modificazioni). Voci cumulative (es: mistaglia, frittura) sono ammesse solo ove il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità, sempre però specificando le specie. L'elenco delle specie e qualità che compaiono nel foglio d'asta dovrà essere uniformato a livello regionale;
- b. quantità delle dette specie;
- c. provenienza. Nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore, dovrà essere indicato il nome del natante;
- d. acquirente;
- e. eventuali altri dati su richiesta dell'ente gestore, di cui al comma successivo.

3) I dati individuali sono soggetti alle norme relative alla privacy, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi e per le specie, per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

Art. 9**Servizi**

1) L'ente gestore ha facoltà di dare in gestione a terzi i seguenti servizi del mercato:

- a. servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- b. servizio sorteggio per la vendita;
- c. servizio di pulizia del mercato;
- d. servizio di frigorifero;
- e. servizio di cassa del mercato;
- f. servizio di posteggio per veicoli ed automezzi;
- g. servizio di rifornimento di ghiaccio ed acqua marina depurata;
- h. servizio di rifornimento e ricambio imballaggi;
- i. pubblicità;
- j. ogni altro servizio ausiliario del mercato.

2) I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

3) Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto pena la decadenza.

Art. 10**Vigilanza igienico-sanitaria**

Il mercato provvede con personale proprio e/o con appalto esterno ad effettuare tutte le procedure ed i servizi atti a garantire la salubrità dei prodotti ittici, sulla base delle leggi vigenti.

Il Servizio Veterinario della ASUR svolge i compiti di vigilanza previsti dai Regolamenti CEE in materia.

Art. 11**Servizio di pesatura e di verifica del peso**

- 1) All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
- 2) La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.
- 3) Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento; dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.
- 4) L'ente gestore determina le tare e gli abbuoni in uso presso il mercato, e provvede alla loro esposizione in luogo visibile.
- 5) La direzione non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato.
- 6) L'ingresso nel settore delle pese è consentito solamente al personale incaricato del servizio ed agli organi di vigilanza.

Art. 12**Servizio di facchinaggio**

- 1) Il facchinaggio è pagato per i servizi resi direttamente dai produttori e dagli acquirenti alla ditta appaltatrice tramite la cassa del mercato.
- 2) E' vietato ai facchini farsi aiutare da altre persone nel disimpegno della loro opera.
- 3) Il personale del servizio facchinaggio è tenuto allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le prescrizioni impartite dal Direttore, ed è responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente.
- 4) Nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite o di violazione delle norme del presente regolamento, o di turbativa di funzionamento del Mercato, i facchini sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a. sospensione dal mercato da 1 a 10 giorni, disposta dal Direttore;
 - b. esclusione dal mercato disposta dall'ente gestore su proposta del Direttore.

Art. 13**Corrispettivi e tariffe**

- 1) Le modalità di assegnazione ed i corrispettivi per l'uso di magazzini, box, frigoriferi, posti di compera e di qualsiasi attrezzatura del Mercato, sono deliberati dall'ente gestore.
- 2) Le tariffe dei servizi dati in appalto sono stabilite tra le ditte appaltatrici ed i soggetti che beneficiano dei servizi stessi, e sono soggette alla formale approvazione dell'Ente Gestore.
- 3) Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dai comma precedenti o che non siano il corrispettivo di prestazione effettivamente rese.
- 4) L'aliquota del servizio d'asta del mercato è stabilito dall'ente gestore nella misura massima del 5%, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.
- 5) Nel Mercato è istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra l'ente gestore e l'azienda di credito.
- 6) Per il servizio di cassa istituito ai sensi del comma precedente, l'aliquota massima viene stabilita nella misura dell'1%.

Art. 14**Orario e calendario**

- 1) L'orario ed il calendario del mercato sono fissati dall'ente gestore su proposta del Direttore, e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso.
- 2) Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

Art. 15**Venditori e compratori**

- 1) Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alla categoria di cui all'art. 3 della "legge" e successive modificazioni.
- 2) Il possesso dei requisiti per l'ammissione è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'art. 2 della "legge" e successive modificazioni.
- 3) In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'Autorità Marittima, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (c.d. autocertificazione), fermo restando l'adempimento degli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.

- 4) A tutti i compratori ammessi agli acquisti viene consegnato un “ televoter “, riportante il numero che identifica l'acquirente. Il televoter serve per acquistare, per ritirare il documento di accompagnamento e come documento di accesso alla tribuna acquirenti. Va esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 5) Tutti gli operatori del Mercato sprovvisti di televoter dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento personale rilasciato gratuitamente dalla Direzione. Per i venditori possono essere previsti tesserini impersonali intestati al Motopeschereccio iscritto alle vendite. Per ogni Motopeschereccio potrà essere rilasciato un massimo di n° 4 tesserini, numerati progressivamente.
- 6) Il Direttore può autorizzare l'ingresso di osservatori che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Art. 16

Gestione del posto di compera

- 1) Il possesso del televoter per gli acquisti comporta l'uso di un posto di compera con le connesse attrezzature. L'acquirente è responsabile di eventuali manomissioni e danni derivanti dalla sua negligenza.
- 2) Il posto di compera deve essere gestito dall'assegnatario che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente, notificando alla Direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi e rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
- 3) Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti.
- 4) Non è consentito installare nei posti di compera impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità.
- 5) Dell'eventuale uso del televoter per gli acquisti da parte di altri non risponde l'ente gestore.
- 6) In caso di cessazione di attività dell'assegnatario, il televoter per gli acquisti dovrà essere riconsegnato alla Direzione del mercato entro tre giorni dalla cessazione.

Art. 17

Concessione di magazzini e celle frigorifere

- 1) I magazzini, i box e le celle frigorifere facenti parte del mercato possono essere concessi mediante contratto agli operatori che ne facciano richiesta, a fronte dei corrispettivi di cui all'art. 13.
- 2) Per le concessioni di cui sopra dovranno essere fissati dall' Ente Gestore dei minimi di attività annuale. Il mancato raggiungimento di tali minimi potrà dare luogo, alla scadenza della concessione, al trasferimento del concessionario in magazzini o celle di minori proporzioni, ovvero al mancato rinnovo della concessione nel caso di protratta inattività.
- 3) Il mancato raggiungimento del minimo non produrrà effetto qualora eventi di forza maggiore dimostrabili e non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quantomeno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

Art. 18

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

- 1) Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 388 e successive modificazioni, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
- 2) I produttori hanno l'obbligo di denunciare la quantità e la qualità dei prodotti conferiti al Mercato e possono provvedere alla loro consegna, oltre che personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato: gli uni e gli altri devono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori della pesca di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 388 e successive modificazioni; i consorzi e le cooperative di produttori effettuano la consegna per la vendita a mezzo di persone da esse designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
- 3) I produttori possono vendere direttamente i loro prodotti esclusivamente nel rispetto delle normative Comunitarie in materia;
- 4) Non è consentito agli assegnatari dei posti di compera l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita all'asta nel mercato stesso.
- 5) I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari. In questo caso devono attenersi a quanto disposto al precedente articolo 15.

Art. 19

Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al mercato

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti della pesca o in contatto con questi debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato.

Art. 20

A cura di : Sportello Unico delle Imprese 0712223107 Fax 0712223033 e-mail sportello.unico@comune.ancona.it

ALLEGATO B ALLA DELIBERA C.C. N° 69 DEL 16 GIUGNO 2008

Operazioni di vendita

- 1) E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di cui all'articolo 2 nell'area del molo Mandracchio compresa tra il passaggio a livello e l'area antistante la Fiera di Ancona. In tale ambito è vietata, negli orari delle operazioni del mercato, la sosta di veicoli trasportanti prodotti ittici non destinati o non provenienti dal mercato, nonché la consegna di prodotti commercializzati fuori mercato.
- 2) La vendita dei prodotti nel Mercato deve avvenire, ai sensi dell'art. 15 della "legge" e successive modificazioni, mediante asta pubblica da parte di astatori funzionalmente dipendenti dall' Ente Gestore. A tale fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati all'ente gestore del mercato che assume funzione commissionaria.
- 3) La vendita è di regola svolta con i sistemi elettronici installati nel mercato. In caso di guasti le vendite possono essere effettuate "a voce"; per le qualità massive sono ammesse vendite cumulative e per campione. Altri sistemi di vendita possono essere autorizzati e disciplinati dall'ente gestore.
- 4) Nella vendita è data la precedenza al prodotto sbarcato nel porto di Ancona.
- 5) Nei box assegnati a commercianti per la vendita all'ingrosso possono essere venduti, a contrattazione diretta e in orari prestabiliti, solo i prodotti autorizzati dalla Direzione su parere del Comitato del Mercato. Dei prezzi praticati in tali vendite dovrà essere fornita, a cura del venditore, adeguata pubblicità.

Art. 21**Vendita dei prodotti**

- 1) I venditori sono tenuti a sistemare i prodotti ittici da vendere in conformità alle disposizioni impartite dalla Direzione
- 2) Il Direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme vigenti.
- 3) Le vendite si effettuano a peso netto, applicando le tare e gli abbuoni di cui all' art. 11 c. 4, e per lotti di prodotti omogenei per qualità, calibro e confezionamento.
- 4) La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno.
- 5) A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga, è proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime, sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.
- 6) Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, purché la verifica avvenga in presenza degli organi di vigilanza e prima che la merce esca dal mercato. Se dal controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può richiedere alla Direzione l'annullamento dell'acquisto.
- 7) Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.
- 8) E' vietato alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artificio, consegnare per la vendita come freschi prodotti che non lo sono o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza.
- 9) Il Direttore rilascia, su richiesta, certificazione comprovante la distruzione dei prodotti non idonei all'alimentazione umana o la esecuzione delle altre disposizioni impartite dalle Autorità Sanitaria, Marittima e di Pubblica Sicurezza.

Art. 22**Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca**

- 1) L'ente gestore indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca.
- 2) E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria e perfetta conservazione. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.

Art. 23**Ordine interno**

- 1) E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
 - a. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b. attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - c. sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni;
 - d. esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
 - e. introdurre cani;
 - f. accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
 - g. tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
 - h. ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
 - i. gridare e parlare ad alta voce nei posti di compera;

- j. toccare la merce prima e durante le contrattazioni da parte dei non addetti al servizio.
- 2) La circolazione e la sosta dei veicoli e il carico e lo scarico dei prodotti della pesca sono regolati secondo le disposizioni impartite dal Direttore
- 3) Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dall'ente gestore, gli avvisi a carattere sindacale.

Art. 24

Servizio di cassa

- 1) Nel mercato è istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori del mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge in base ad una apposita convenzione da stipularsi fra l'ente gestore e l'azienda di credito.
- 2) La cassa del mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati, ed in particolare:
 - a. il pagamento, al netto di ogni gravame, degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;
 - b. l'incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
 - c. l'incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento di mercato;
 - d. l'incasso delle multe, contributi ed altro, previsti dal presente regolamento;
 - e. il pagamento all'ente gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti, e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
 - f. l'incasso degli importi dovuti alla ASUR di Ancona per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari;
 - g. il pagamento di quanto altro è necessario o richiesto per la gestione del mercato.
- 3) Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.
- 4) Il Direttore del mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

Art. 25

Responsabilità

- 1) Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
- 2) Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque all'ente gestore.
- 3) A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 26

Provvedimenti e sanzioni di legge

- 1) Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da leggi e regolamenti (vedasi art. 6 del presente regolamento), le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, ad azione amministrativa.
- 2) Ogni violazione sarà punita, congiuntamente o meno all'azione disciplinare, con le sanzioni amministrative di cui all'ALLEGATO, con le procedure di cui alla Legge Regione Marche n° 33 del 10.08.1998
- 3) Le sanzioni amministrative a carico di venditori e compratori, per violazioni commesse all'interno del Mercato, possono essere applicate dal Direttore o suo delegato, secondo le disposizioni di Legge, e l'importo relativo riscosso dalla Cassa di Mercato e destinato ad apposito capitolo di bilancio dell'Ente Gestore.

Art. 27

Nomina di un commissario

- 1) In caso di gravi inefficienze o di irregolarità riscontrate nel funzionamento del mercato, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario.

NORME TRANSITORIE

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del consiglio comunale.
- 2) Le tariffe di mercato in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento, rimangono in vigore nelle attuali misure fino a quando non verranno modificate.
- 3) E' revocato, con la decorrenza di cui al comma 1, il regolamento precedentemente in vigore, già approvato con delibera C.C. n° 530 del 1.07.1991.

ALLEGATO

AMMENZE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED ALLA LEGGE REGIONALE N° 29/1984

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono passibili di sanzione pecuniaria da € 77,00 a € 500,00 determinata e applicata secondo il relativo regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 100 del 15 luglio 2003.

La mancata esibizione, su richiesta degli organi di vigilanza, della tessera d'accesso al mercato, è punita con l'ammenda di € 30,00.

Inoltre sono sanzionate secondo le specifiche disposizioni di Legge :

1. le infrazioni alle disposizioni in materia igienico-sanitaria
2. le infrazioni alla legge sulla pesca marittima
3. le infrazioni alle disposizioni in materia di commercio all'ingrosso e dettaglio
4. le infrazioni alle disposizioni contro il fumo nei locali pubblici.

* * * * *